



QUANDO UNA FOTO E' VALUTATA ARTISTICA?



**Non tutte le foto hanno valore artistico.**

E' possibile avanzare l'ipotesi che sussiste "sempre" il carattere creativo dell'opera solo perch  si prende a riferimento un determinato scatto fotografico come "*espressione di lavoro intellettuale e di raffinata capacit  tecnica*", frutto di un lavoro alla luce della composizione e realizzazione dell'immagine, ad esempio un sottofondo di un panorama cittadino o paesistico..., ovvero di una immagine volontariamente in parte nitida, in parte sfocata, ove il soggetto assuma o non presenta una determinata posa, espressione quand' anche suggerita dall' autore dello scatto...

Eppure non   cos  . Non   il lungo lavoro che sta dietro ad una foto a consentirle di essere qualificata artistica, neppure quando il risultato sia stato raggiunto dopo intere giornate di lavoro, dopo prove e riprove, indicazioni, segnalazioni, riprese, plurimi scatti, ... per ottenere una determinata inclinazione, un determinato colore od effetto ...

Nulla di tutto ciò vale a conferire allo scatto valore diverso ed ulteriore rispetto a quello di una “semplice fotografia” ben riuscita, per la competenza di un fotografo professionista adeguatamente equipaggiato o di lunga esperienza professionale.

Ciò in quanto non si verte in una rappresentazione originale e creativa del fotografo, volta ad esprimere qualcosa di *ulteriore* e diverso rispetto allo scopo di riprodurre la realtà ritratta nelle sue forme chiare, modificate o allusive. Il carattere poi seriale e ripetitivo degli scatti fotografici pur diversificati delle medesime rappresentazioni, suffragano la considerazione di non essere di fronte ad una opera *originale, creativa, e irripetibile*.

Gli orientamenti giurisprudenziali formati sul punto acclarano che il "carattere creativo" delle opere fotografiche richiede necessariamente un'attività intellettuale preminente rispetto alla mera abilità tecnica di un fotografo e che esso si ravvisa quando la modalità di riproduzione del fotografo trasmette *un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata di un'immagine*, rendendo una soggettiva interpretazione della stessa idonea a distinguere un'opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto, ovvero “esprime in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la persona dell'autore, dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall'oggetto o dal soggetto riprodotto” (Cfr. sent. Tribunale di Milano, n.6557/2016, del 25.5.2016; Trib. Roma, 2 agosto 2003, Trib. Milano, 24 settembre 2009, nonché Trib. Milano, 7 luglio 2011).



LO <<SCATTO DI UNA FOTO>> TROVA TUTELA ?

SCOPRI QUALE TUTELA

**Ma allora una foto, uno scatto non possono trovare tutela nel diritto d' autore?**

Quand' anche non sia ravvisabile il carattere artistico di una fotografia, ai sensi degli art. 87 e ss. L.A., la stessa gode di una protezione da c.d. 'diritto connesso' (ex art. 88 co. 1 L.A.) con contenuto e durata meno ampi rispetto al diritto di autore, che è limitata nel tempo a 20 anni dalla data di "produzione della fotografia" (art. 92 L.A.).

Dopo tale termine si ritiene che la foto cada in pubblico dominio e non gode più di tutela sotto il profilo patrimoniale.



LA FOTO SENZA NOME, FIRMA TROVA TUTELA?



La violazione del diritto alla paternità della foto, comporta la violazione del diritto morale.

All' autore della fotografia è riconosciuto un diritto morale, connesso al "diritto di paternità" in base al principio generale per cui ogni individuo ha diritto alla responsabilità e paternità delle proprie azioni, sulla base di un'analisi sistematica degli artt. 87 e ss. L.A.

E cosa dire per tutte quelle foto ove non è indicato il nome dell' autore? Oppure vi è solo una sigla anche irriconoscibile?

Per il riconoscimento del diritto alla paternità dell' opera, la menzione dell' autore deve essere fatta conformemente alle "forme di uso" (cui fa riferimento l'art. 8, comma 1, L.A.) ovvero alla modalità divenuta di uso comune ovvero quello convenzionalmente adottata in un determinato settore di riferimento.


Ciò può comportare, che in determinati ambiti professionali, nel rispetto dell' uso in vigore, il nome non venga neppure indicato. La conseguenza è che la paternità è traslata e riconosciuta al soggetto che per primo lo pubblica, dovendo quest' ultimo eventuale essere

corredato dell' autorizzazione dello sfruttamento dal diretto autore (fotografo), ponendo in essere in caso contrario la violazione della paternità da far valere ad opera dell' avente diritto.

Ecco perché la mancata indicazione dell'autore di un'opera fotografica non integra di per sé una violazione del diritto morale d'autore del fotografo, perché non comporta per ciò solo una contestazione della paternità del fotografo ed una sua attribuzione all'utilizzatore.

La presenza/assenza dell' indicazione del nome o segno di riconoscimento dell'autore nell'utilizzazione dell'opera non comporta necessariamente una violazione dei diritto di paternità o del diritto morale d' autore, che si reputa violato soltanto dal disconoscimento di questa paternità .

La giurisprudenza in senso unanime rileva che quando non è esternato il nome dell' autore, il diritto morale di paternità dell' opera ex art. 20 L.A.. può dirsi violato nel solo caso di disconoscimento di questa paternità e cioè dall' attribuzione dell' opera ad un soggetto diverso, e non anche dalla omessa menzione del nome dell' autore, che di per sé non mette in discussione la sua paternità (sent.Tribunale di Milano, n.6557/2016, del 25.5.2016; Trib. Firenze, 28 aprile 2015, in AIDA 2015, II.88; Trib. Milano n. 940/2016 del 22/01/2016; Cassazione 4723/2006; Tribunale di Roma, 25 gennaio 2012).

 Gratani&Partners  
Avvocati e non solo

COPYRIGHT